

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n. 2183 del 2 agosto 2017**

**Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **FRANCA TOMMASINI** ed acquisita con protocollo **CR-56760-2016** del **24/10/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale "si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015";
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'addendum 23 luglio 2013 e dall'addendum 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "Richiesta di accesso ai documenti amministrativi" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data **24/10/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-56760-2016** presentata da **FRANCA TOMMASINI**, residente in Cento (FE), via Gallerani, n. 29 int.1 -, C.F. TMMFNC42B61D599E;
- che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** in quanto:

Non è stata fornita una documentazione esaustiva, tale da comprovare compiutamente l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa individuale "Caselli Paolo", requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, secondo quanto prescritto agli articoli Art. 1 Comma 3, Art. 2 Comma 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii:

- Art 1 Comma 3:

*[...] "Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data **dimostrazione dell'utilizzo produttivo**, [...] e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*

- Art. 2 Comma 1 a proposito delle condizioni per il riconoscimento del contributo:

*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi e [...] che gli interventi ai cui ai successivi commi siano finalizzati alla **ripresa** e alla piena funzionalità **dell'attività produttiva** in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili".*

- Art. 2 Comma 2:

*"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:*

*a) immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa; [...]"*

In particolare si rileva che:

1. L'utilizzo del fabbricato come ricovero mezzi agricoli risulterebbe relativo a beni che vengono ricoverati anche in altri immobili in uso all'impresa, come determinabile dagli atti di altre domande presenti su Sfinge.

Alla specifica richiesta di un layout produttivo dettagliato riguardante tutti i beni immobili, oggetto o meno di domanda di contributo da Ord. 57/2012, a disposizione dell'impresa esercitante attività nell'immobile alla data del sisma, finalizzata a determinare l'effettiva necessità per il riavvio dell'attività produttiva, non è stata data alcuna risposta, se non riferita solo ed esclusivamente all'immobile oggetto di domanda, nella porzione di proprietà della Sig.ra Franca Tommasini.

Il fabbricato ad uso deposito oggetto di richiesta di contributo è inserito in un'azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli, di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art.2 Comma 1 e Comma 2), determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

A conferma di quanto sopra si rileva la presenza di hangar realizzati in azienda, a valere sulla Misura 126 *"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione del PSR 2007 - 2013"*, che sono stati posizionati presso un altro centro aziendale, il **Fondo Pratone** (*"fondo principale, di riferimento per l'intera azienda"*), sito in Via Comunale Rovere n. 65 a Finale Emilia (MO).

2. Dal layout produttivo relativo alla fase pre sisma, una porzione sopraelevata della vecchia struttura a fienile risulta riconvertita a ricovero delle balle di paglia/fieno (piano primo, per 28 mq ca). Considerata la fonte di rischio elevato che questi luoghi di lavoro sopraelevati rappresentano, sia per la caduta dall'alto degli operatori sia in relazione alla difficoltà di movimentazione delle balle, verosimilmente, lo stoccaggio aziendale avveniva all'esterno del fabbricato: direttamente sul terreno, in depositi temporanei all'aperto con telo di copertura della pila in materiale plastico, posato sulla sommità della stessa e da qui disteso in modo da ricoprire tutta la pila, in condizione idonea ad una razionale meccanizzazione delle operazioni di carico/scarico della paglia.

3. Agli atti si riscontra la mancata dichiarazione dell'immobile oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola.

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis. in quanto "per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità**

*di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma", così come espresso nell'Allegato 1 "requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza n.57/2012.*

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

#### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sugli immobili, riportati in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da FRANCA TOMMASINI., C.F. TMMFNC42B61D599E;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nel Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)



## SCHEDA RIEPILOGATIVA

3.	CR/2016	56760	FRANCA TOMMASINI – PERSONA FISICA
----	---------	-------	-----------------------------------

CR-56760-2016 del 24/10/2016 – FRANCA TOMMASINI – PERSONA FISICA

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) - beni immobili

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq] -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO [€]	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA [€]
n.1	Finale Emilia (MO)	29	88	-	Ante: - 0,00 Post: - 390,58	0,00 €	276.442,32 €
n.2	Finale Emilia (MO)	29	88	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	Ante: - 275,94 Post: - 0,00		

TABELLA: Riepilogo degli interventi proposti - beni immobili

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa [mq] -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo convenzionale (al netto di IVA)	Costo intervento (al netto di IVA)	CONTRIBUTO CONCESSO (al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo)
		Tipologia d'intervento				CONTRIBUTO CONCESSO (al lordo di 22% IVA forfettaria)
Ricostruzione n. 1 da n.2	Richiesta: - 275,94 Ammessa: - n.d.	Magazzino Deposito attrezzi agricoli	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
		Demolizione e ricostruzione delocalizzata				n.d.
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI						0,00 €
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00 €

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
  - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE IN MERITO A:
    - a) La dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'Impresa individuale "Caselli Paolo". In particolare, il tecnico sostiene:
      - i) Di non aver ricevuto alcun incarico da parte del sig. Paolo Caselli per cui richiedere di poter recuperare informazioni a carico di altri soggetti e riguardanti le proprietà o i relativi possedimenti;
      - ii) Che la Sig.ra Franca Tommasini aveva stipulato nel 2012 un regolare contratto d'affitto dei terreni con sovrastante fabbricato, oggetto di domanda di contributo;
      - iii) Che ad oggi vi è un'altra azienda agricola, l'impresa individuale "Gallerani Gabriele", che gestisce gli stessi terreni, di dimensioni nettamente inferiori e non paragonabili a quella del Sig. Caselli Paolo;
    - b) Il layout produttivo, relativo alla fase pre sisma, di una porzione del primo piano adibita a ricovero delle balle di paglia/fieno;
    - c) Alla mancata dichiarazione dell'immobile oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole;
- VALUTATE COME NON ACCOGLIBILI, in quanto:
- a. *"I soggetti beneficiari sono, in ogni caso, tenuti a fornire [...] tutte le informazioni richieste ai fini della valutazione [...]"*, secondo quanto previsto al Comma 5 dell'Art. 19 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii;



- b. Diversamente da quanto affermato dal tecnico, il solo fatto che il bene oggetto di richiesta di contributo fosse, alla data del sisma, concesso in locazione con regolare contratto d'affitto, non costituisce **condizione sufficiente** perché lo stesso possa essere dichiarato in uso. Il Comma 3 dell'Articolo 1 stabilisce:

Art 1 Comma 3:  
*"Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, [...] ovvero coloro che, per legge o per contratto [...] siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo [...].*

*Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), (beni immobili \_ ndr) è previsto a condizione che venga data **dimostrazione dell'utilizzo produttivo**, [...] mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*

Perciò, se anche il primo requisito della norma fosse stato rispettato, resta da confermare la "destinazione ad attività produttiva" del fabbricato. Pertanto l'eventuale dimostrazione della conduzione indica la possibile esistenza di attività produttiva in dato luogo, ancorché riconducibile all'art. 2135 c.c., ma non soddisfa del pari tutti i requisiti previsti dalla norma.

- c. Si rimanda a quanto previsto al Comma 2 dell'Articolo 2 dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii:  
*"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:*

*a) la riparazione e il ripristino di immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa; [...]."*

Dunque, gli interventi in progetto devono risultare finalizzati a consentire il riavvio di un'attività economica che è stata danneggiata dagli eventi sismici ed, al contempo, al recupero della piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa: il solo recupero dell'immobile a fini produttivi, con l'attività agricola dell'Impresa individuale "Gallerani Gabriele", non risulta condizione sufficiente per il riconoscimento del contributo richiesto.

2. La delucidazione supplementare fornita si ritiene non sia significativa ai fini della dimostrazione dell'utilizzo, per gli scopi dichiarati (risulterebbe adibita a ricovero delle balle di paglia/fieno), della porzione del primo piano dell'immobile, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito. Si ritiene che la conformazione dell'edificio allo stato di fatto non consente di riconoscere una razionale funzionalità del piano primo, coerente alla ripresa dell'attività produttiva dell'impresa agricola.

3. Si ritiene che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, del terreno aziendale su cui giaceva il fabbricato oggetto di domanda, rappresentasse comunque un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale: pertanto, nulla aggiunge se la mancata dichiarazione dell'immobile oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole, sia riconducibile ad dimenticanza piuttosto che ad un'omissione.

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** in quanto:

Non è stata fornita una documentazione esaustiva, tale da comprovare compiutamente l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'Impresa individuale "Caselli Paolo", requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, secondo quanto prescritto agli articoli Art. 1 Comma 3, Art. 2 Comma 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii:

- Art 1 Comma 3:  
*[...] "Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data **dimostrazione dell'utilizzo produttivo**, [...] e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*

- Art. 2 Comma 1 a proposito delle condizioni per il riconoscimento del contributo:  
*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi è [...] che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla **ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva** in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili".*

- Art. 2 Comma 2:

*"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:  
a) immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa; [...]"*

In particolare si rileva che:

1. L'utilizzo del fabbricato come ricovero mezzi agricoli risulterebbe relativo a beni che vengono ricoverati anche in altri immobili in uso all'impresa, come determinabile dagli atti di altre domande presenti su Sfinge.

Alla specifica richiesta di un layout produttivo dettagliato riguardante tutti i beni immobili, oggetto o meno di domanda di contributo da Ord. 57/2012, a disposizione dell'impresa esercitante attività nell'immobile alla data del sisma, finalizzata a determinare l'effettiva necessità per il riavvio dell'attività produttiva, non è stata data alcuna risposta, se non riferita solo ed esclusivamente all'immobile oggetto di domanda, nella porzione di proprietà della Sig.ra Franca Tommasini.

Il fabbricato ad uso deposito oggetto di richiesta di contributo è inserito in un'azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli, di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art.2 Comma 1 e Comma 2), determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

A conferma di quanto sopra si rileva la presenza di hangar realizzati in azienda, a valere sulla Misura 126 *"Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione del PSR 2007 – 2013"*, che sono stati posizionati presso un altro centro aziendale, il **Fondo Pratone** (*"fondo principale, di riferimento per l'intera azienda"*), sito in Via Comunale Rovere n. 65 a Finale Emilia (MO).

2. Dal layout produttivo relativo alla fase pre sisma, una porzione sopraelevata della vecchia struttura a fienile risulta riconvertita a ricovero delle balle di paglia/fieno (piano primo, per 28 mq ca). Considerata la fonte di rischio elevato che questi luoghi di lavoro sopraelevati rappresentano, sia per la caduta dall'alto degli operatori sia in relazione alla difficoltà di movimentazione delle balle, verosimilmente, lo stoccaggio aziendale avveniva all'esterno del fabbricato: direttamente sul terreno, in depositi temporanei all'aperto con telo di copertura della pila in materiale plastico, posato sulla sommità della stessa e da qui disteso in modo da ricoprire tutta la pila, in condizione idonea ad una razionale meccanizzazione delle operazioni di carico/scarico della paglia.
3. Agli atti si riscontra la mancata dichiarazione dell'immobile oggetto di domanda all'anagrafe delle aziende agricole. Si precisa che la dichiarazione in anagrafe aziendale, e quindi al Sistema Integrato di Gestione e Controllo, di tutti i terreni aziendali, inclusi quelli con fabbricati, rappresenta un obbligo derivante sia da normativa comunitaria, che nazionale e regionale. L'omissione della dichiarazione comporta, di fatto, l'irregolare esclusione di detto immobile da controlli obbligatori in materia di rispetto dell'ambiente, ovvero che il fabbricato non è considerato funzionale, da parte della stessa impresa, all'attività produttiva ordinaria agricola.

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis, in quanto "per quanto riguarda esclusivamente le persone fisiche in qualità di proprietari di immobili ad uso produttivo deve essere dimostrata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile alla data del sisma", così come espresso nell'Allegato 1 "requisiti di ammissibilità" dell'Ordinanza n.57/2012.**